



Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Provinciale di Genova
Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova
Numero unico L.N.D. Liguria: 010-995151
Pronto A.I.A. Provinciale: 349-7169191
E-Mail: genova.segretario@lnd.it
Pec: lnddelgenova@pec.it
Sito Internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N°32 del 20 Dicembre 2022

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Nessuna comunicazione

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova invitando le Società a prenderne buona nota al fine di trasmettere all'ufficio preposto le relative comunicazioni:

Uffici	E-Mail
Delegato Provinciale	c.bianchi@lnd.it
Segreteria	genova.segretario@lnd.it
Attività di Base (variazioni e invio rapportini)	genova.attivitaibase@lnd.it
Tesseramento S.G.S. e Attività di Base	genova.tesseramentosgs@lnd.it



Elenco risultati

JUNIORES UNDER 19 2^LIVELLO

GARE DEL 10/12/2022

GIRONE C - 8 Giornata - A			
CA DE RISSI SG	- MARASSI 1965	-	v.d.g.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. **Francesco Andrianopoli**, nella seduta del 20/12/2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 2^LIVELLO

GARE DEL 10/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara CA DE RISSI SG - MARASSI 1965

La Società CA DE RISSI SG in data 13/12/2022 ha inoltrato ricorso, previo regolare preavviso di reclamo, richiedendo dichiararsi l'irregolarità della gara CA DE RISSI SG - MARASSI 1965 del 10/12/2022, assumendo che la Società MARASSI 1965 avrebbe utilizzato sei giocatori c.d. "fuori quota" anziché i quattro consentiti dal Regolamento del Campionato.

Dall'esame del referto arbitrale emerge che in effetti la doglianza della Società CA DE RISSI SG è fondata, in violazione del Regolamento del campionato, dell'art. 39 N.O.I.F. nonché degli artt.

4, primo e secondo comma, 9 e 10 C.G.S; ne consegue l'inevitabile accoglimento del ricorso e l'applicazione alla Società MARASSI 1965 e al Dirigente Responsabile delle sanzioni indicate in dispositivo;

PQM

Questo Giudice Sportivo accoglie il ricorso, deliberando di applicare alla Società MARASSI 1965 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché dell'ammenda di € 100,00 e al Dirigente l'inibizione fino al 5/01/2023.

In virtù dell'accoglimento del ricorso, dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MARASSI 1965

V. delibera

AMMENDA

Euro 100,00 MARASSI 1965

V. delibera



DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/01/2023

NESCI CARMELO (MARASSI 1965)

V. delibera

**Il Segretario
Italo Boero**

**Il Delegato Provinciale
Claudio Bianchi**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Genova il 20 Dicembre 2022

